

ALLEGATO "B"

Testo coordinato delle "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)." approvate con D.G.R. n. 740 del 5 agosto 2016 e successivamente modificate con D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni attuative, ai sensi di quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche), disciplinano le attività di gestione e classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo III capo II della citata legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Agli effetti delle presenti disposizioni attuative si intende:
 - a) per "Legge" la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche);
 - b) per "strutture esistenti" le strutture ricettive all'aria aperta classificate e in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività al 24 marzo 2011, data di entrata in vigore del regolamento regionale 21 febbraio 2011 n. 1 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari) e modifiche ai Regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010) e che hanno mantenuto tale stato senza soluzione di continuità;
 - c) per "nuove strutture" le strutture ricettive classificate successivamente al 24 marzo 2011;
 - d) per "parchi per vacanze" le strutture ricettive all'aria aperta così classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive";
 - e) per "occupazione stanziale" s'intende l'occupazione delle piazzole, nelle strutture ricettive all'aria aperta, da parte dei clienti con i propri allestimenti per periodi superiori a 3 mesi e comunque non superiori al periodo annuale di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili, con possibilità di rimessaggio degli allestimenti ai sensi di quanto disposto al comma 10, dell'articolo 5. L'occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all'occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente;
 - f) per "occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta" la superficie coperta con gli allestimenti di cui all'articolo 12, fatte salve le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture nel limite di centimetri 30, nonché i casi in cui sia diversamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative;
 - g) per "piazzole in deroga" le piazzole presenti e autorizzate nelle strutture ricettive all'aria aperta alla data del 1 aprile 1982, data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) per le quali è consentito il mantenimento di superfici minime ridotte rispetto a quelle delle piazzole standard autorizzate successivamente a tale data, sulla base di quanto disposto dalle presenti disposizioni attuative.
 - h) per "piazzole standard" le piazzole classificate e autorizzate nelle strutture ricettive

all'aria aperta successivamente al 1° aprile 1982.

Art. 3.
(Gestione unitaria)

1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva all'aria aperta s'intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi ricettivi complementari.
2. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi ricettivi diversi da quello di pernottamento sia affidata ad altri gestori purché gli stessi siano in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 4, che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione attribuito alla struttura ricettiva all'aria aperta, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti per la classificazione della struttura ricettiva.
3. La dichiarazione dei requisiti presentata ai sensi degli articoli 23 e 32, è sottoscritta, per presa visione, dai soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi. **[1]**
4. Il gestore della struttura ricettiva all'aria aperta deve avere la disponibilità, in forza di un valido titolo di possesso, degli immobili e dei terreni in cui è svolta l'attività; in mancanza la classificazione non può essere attribuita o, nel caso di strutture esistenti, è revocata.

Art. 4.
(Convenzioni per la gestione unitaria)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, spaccio o di altri servizi ricettivi accessori.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere in particolare:
 - a) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento e dei soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi di avvalersi, per il periodo di validità della convenzione, di dotazioni, impianti ed arredi e di prestare servizi coerenti al livello di classificazione attribuito ai sensi dell'articolo 47 della Legge nonché l'impegno a garantire il buon funzionamento della struttura ricettiva nel suo complesso;
 - b) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento di consegnare ai soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi una copia del provvedimento di classificazione attribuita dalla Regione.

TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 5.
(Caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta) **[2]**

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale e, in quanto tali, garantiscono un'offerta libera e indifferenziata al pubblico.
2. Per piazzole s'intendono gli spazi della struttura ricettiva all'aria aperta destinati all'alloggio degli ospiti.
3. Le piazzole di cui al comma 2 sono differenziate nelle seguenti tipologie:
 - a) campeggio: aree nelle quali possono essere ospitati turisti dotati di tende, caravan e

autocaravan che siano trasportabili dai turisti stessi per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporti speciali;

- b) villaggio turistico: aree nelle quali viene data ospitalità in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) stanziale: aree nelle quali si effettua l'occupazione di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 2 da parte dei clienti con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) sulla base di quanto disposto dalle presenti disposizioni attuative.

- 3 bis. Le piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta devono essere contrassegnate con numerazione progressiva ed essere delimitate mediante segni sul terreno. Le piazzole possono altresì essere delimitate esclusivamente con divisorii, omogenei per tutta la struttura o per le diverse zone omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 5, realizzati con materiali diversi. I divisorii non omogenei devono essere eliminati o adeguati entro il 30 settembre 2018.
- 3 ter. Al fine di garantire l'omogeneità delle recinzioni di cui al comma 3 bis, il titolare individua le caratteristiche che devono possedere le recinzioni e qualora non le realizzi direttamente le comunica ai clienti affinché nei termini di cui al citato comma provvedano ad effettuare gli adeguamenti necessari.
- 4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, le piazzole delle diverse tipologie devono essere localizzate in zone omogenee e opportunamente distinte. Sono fatti salvi i casi in cui per caratteristiche morfologiche del terreno ovvero per esigenze funzionali alcune piazzole risultino vincolate ad un'unica tipologia di utilizzo. Sono fatte salve, altresì, le piazzole di tipo villaggio turistico ove sono presenti unità abitative di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 12.
- 5. Le strutture ricettive all'aria aperta esistenti devono ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4 entro il 31 dicembre 2021.
- 6. Omissis.
- 7. E' consentito ospitare nelle piazzole di tipo stanziale, nei periodi non utilizzati a tale fine, turisti dotati degli allestimenti di tipo campeggio.
- 8. La capacità ricettiva complessiva delle strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle aree di sosta, anche ai fini della definizione degli standard, è pari a quattro posti letto per ogni piazzola.
- 9. Le piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta sono attrezzabili con mezzi di pernottamento ovvero unità abitative aventi capacità ricettiva massima di otto persone nel rispetto della capacità massima complessiva della struttura pari a quattro posti letto per ogni piazzola. E' consentita la suddivisione della piazzola in più settori limitatamente al caso di tende, sempre nel rispetto della capacità complessiva della struttura.
- 10. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile destinare aree a rimessaggio dei mezzi di pernottamento. E' possibile destinare aree ad uso comune a rimessaggio unicamente nei periodi di chiusura della struttura ricettiva ed è sempre consentito il rimessaggio dei mezzi di pernottamento nelle piazzole stanziali.
- 11. Le piazzole di tipo villaggio turistico destinate ad ospitare gli allestimenti di cui all'articolo 12 possono essere sottratte dall'offerta libera ed indifferenziata al pubblico per periodi prolungati per usi quali alloggi del personale di gestione della struttura ricettiva o di gestione dei servizi interni. In tali casi il titolare comunica preventivamente alla Regione

indicando il numero delle piazzole, la durata e il tipo d'uso.

12. Analoga comunicazione è inviata dai titolari della struttura ricettiva alla Regione nei casi in cui, per causa di forza maggiore e per periodi limitati, non sia possibile utilizzare parte delle piazzole in misura non superiore al 5 per cento del complessivo numero delle piazzole stesse.
13. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile installare, solo a cura del gestore, strutture soprastanti alle piazzole esclusivamente volte al sostegno di teli e/o cannicci nonché di assetto vegetazionale finalizzati alla protezione dal sole.
14. Le strutture soprastanti di cui al comma 13 devono essere omogenee per tutte le piazzole, ovvero per le piazzole localizzate in aree omogenee, non essere ancorate al suolo in modo stabile e avere un dimensionamento strutturale coerente con la funzione cui sono dedicate, nonché risultare di buon livello di qualità e in buono stato di conservazione e manutenzione, secondo quanto stabilito dall'elenco delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 27. E' fatto divieto utilizzare tubi assemblati mediante giunti da ponteggio.
15. Se conformi a quanto disposto al comma 14 queste strutture ai sensi di quanto disposto dal punto e 5), del comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia." non sono soggette a titolo edilizio.
16. Le strutture di cui al comma 13, non aventi le caratteristiche di cui al comma 14, devono essere adeguate entro il 30 settembre 2018. Il mantenimento oltre detta data, ovvero l'installazione di strutture di cui al comma 13, aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al comma 14, richiede il possesso del pertinente titolo edilizio. Tali strutture devono risultare di buon livello di qualità e in buono stato di conservazione e manutenzione, secondo quanto stabilito dall'elenco delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 27.
17. Nelle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti nonché al comma 7 dell'articolo 15, non è consentito installare ulteriori strutture soprastanti i manufatti di cui al comma 3.

Art. 6.
(Caratteristiche dei Campeggi)

1. I campeggi ai fini dell'attribuzione della classificazione, di cui all'articolo 21, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AA".
2. Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a campeggio nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l'occupazione di tipo villaggio turistico e/o stanziale nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.
3. Nei campeggi derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze, nonché in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a campeggio nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l'occupazione di tipo villaggio turistico e/o stanziale.
- 3 bis. Nei campeggi in caso di ampliamento della capacità ricettiva, il numero delle nuove piazzole ad occupazione stanziale non può essere superiore al 30 per cento del numero delle piazzole costituenti l'ampliamento. **[3]**

Art. 7.
(Caratteristiche dei Villaggi Turistici)

1. I villaggi turistici, ai fini dell'attribuzione della classificazione, di cui all'articolo 21, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AA".
2. Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a villaggio turistico nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l'occupazione di tipo campeggio e/o stanziale nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.
3. Nei villaggi turistici derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze, nonché in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a villaggio turistico nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l'occupazione di tipo campeggio e/o stanziale.
- 3 bis. Nei villaggi turistici in caso di ampliamento della capacità ricettiva, il numero delle nuove piazzole ad occupazione stanziale non può essere superiore al 30 per cento del numero delle piazzole costituenti l'ampliamento. **[4]**

Art. 8.
(Caratteristiche dei Parchi per Vacanze)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate parco per vacanze ai sensi della l.r. 11/82 e ss.mm.ii., alle quali si applicano le norme di cui alle presenti disposizioni attuative, mantengono tale classificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 68 della Legge.
2. I parchi per vacanze ai fini del mantenimento della classificazione, di cui all'articolo 21, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AA".
3. Nei parchi per vacanze è consentita la presenza di piazzole di tipo stanziale sino ad un massimo del 90 per cento del numero complessivo delle piazzole. In tali strutture è garantita altresì la presenza di una quota di piazzole di tipo campeggio pari al 10 per cento del complesso delle piazzole che può essere ridotta esclusivamente a favore di piazzole di tipo villaggio turistico. Nella restante quota di piazzole è consentita l'occupazione di tipo campeggio e/o villaggio turistico.
- 3 bis. Nei parchi per vacanze in caso di ampliamento della capacità ricettiva, il numero delle nuove piazzole ad occupazione stanziale non può essere superiore al 30 per cento del numero delle piazzole costituenti l'ampliamento. **[5]**

Art. 9.
(Dimensioni delle piazzole di tipo campeggio)

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo campeggio è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.
2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo campeggio è pari, per i diversi livelli di classificazione, a metri quadrati 35, 40, 45 e 60.
3. In deroga alle superfici di cui ai commi 1 e 2 nelle strutture ricettive all'aria aperta è consentita la presenza di piazzole, di tipo campeggio, di superficie non inferiore a metri quadrati 20, riservate all'installazione di tende.

4. I titolari di strutture ricettive all'aria aperta esistenti che intendono trasformare piazzole di tipo stanziale a favore di piazzole di tipo campeggio possono mantenere inalterate le superfici delle stesse.

Art. 10.

(Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo villaggio turistico) **[6]**

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo villaggio turistico è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.
2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo villaggio turistico è pari, per i diversi livelli di classificazione a metri quadrati 35, 40, 45 e 60.
3. Le superfici di cui ai commi 1 e 2 sono occupabili con le unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), in misura non superiore al 50 per cento delle stesse. Le unità abitative di cui al periodo precedente installate successivamente al 28 febbraio 2018 possono occupare una superficie massima di metri quadrati 50. La disposizione di cui al periodo precedente non opera nei casi in cui entro tale data siano stati sottoscritti dai titolari ordini di acquisto di unità abitative di tali tipologie che occupano superfici superiori a metri quadrati 50.
4. Nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive esistenti, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla data del 24 marzo 2011, è consentito il mantenimento di unità abitative dotate di titolo edilizio che occupino superfici superiori a quelle di cui al comma 3, purché nei limiti di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle. E' consentito il mantenimento di unità abitative che occupino superfici superiori a quelle di cui al presente comma esclusivamente se esistenti alla data del 1 aprile 1982, data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e dotate di titolo edilizio.
5. Nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive esistenti, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla data del 24 marzo 2011, è consentito il mantenimento di unità abitative non soggette a titolo edilizio costituite da manufatti e case mobili che occupino superfici superiori a quelle di cui al comma 3 purché nei limiti di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle. Al momento della loro sostituzione le stesse dovranno essere sostituite con unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c) aventi le caratteristiche di cui alle presenti disposizioni attuative, nonché superficie non superiore a quanto previsto al comma 3.
6. Omissis
7. Omissis
8. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti che trasformano la tipologia delle piazzole in deroga di tipo stanziale e di tipo campeggio a favore di piazzole di tipo villaggio turistico relativamente alla superficie minima delle piazzole stesse possono optare per una delle seguenti possibilità, nel rispetto di quanto disposto al secondo e terzo periodo del comma 3:
 - a) mantenere inalterate le superfici minime delle piazzole che possono essere occupate nel limite massimo del 50 per cento delle stesse;
 - b) ampliare le superfici minime delle piazzole a metri quadrati 45, 50, 55 e 70 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle, che possono essere occupate nei limiti del 55 per cento delle stesse.

Tale percentuale di copertura si applica anche alle piazzole in deroga già dotate di tali superfici.

Art. 11.

(Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo stanziale) [7]

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo stanziale è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.
2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo stanziale è pari, per i diversi livelli di classificazione, a metri quadrati 35, 40, 45 e 60.
3. La superficie di cui al comma 1 è occupabile con le unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), in misura non superiore al 50 per cento della stessa. La superficie di cui al comma 1 nelle strutture ricettive esistenti è altresì occupabile con le unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1 lettera d), in misura non superiore al 50 per cento della stessa. Le unità abitative di cui ai periodi precedenti installate successivamente al 28 febbraio 2018 possono occupare una superficie massima di metri quadrati 50. La disposizione di cui al periodo precedente non opera nei casi in cui entro tale data siano stati sottoscritti dai clienti ordini di acquisto di unità abitative di tali tipologie che occupano superfici superiori a metri quadrati 50.
4. La superficie di cui al comma 2 è occupabile con le unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), nel limite massimo di metri quadrati 28 per le strutture classificate 1, 2 e 3 stelle e metri quadrati 30 per le strutture classificate 4 stelle.
5. Nelle piazzole di cui ai commi 1 e 2 delle strutture esistenti è consentito, nel rispetto di quanto disposto al comma 7, il mantenimento di caravan ed eventuali preingressi già installati alla data del 24 marzo 2011, che occupano superfici superiori al 50 per cento delle piazzole stesse, nel limite massimo di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 in funzione del livello di classificazione. La superficie dei preingressi non può comunque essere superiore a quella prevista ai commi 3 e 4, dell'articolo 15. In occasione della sostituzione di tali allestimenti esistenti dovranno essere installati allestimenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), conformi a quanto disposto ai commi 3 e 4.
6. Nelle piazzole che ricadono nella fattispecie di cui al comma 5 è consentito, sino alla sostituzione degli allestimenti installati, il mantenimento di coperture che eccedano quelle proprie dei caravan e dei preingressi e che a queste risultino complanari o con un dislivello non superiore a 20 centimetri, comunque nel limite massimo - comprensivo della superficie del preingresso e del caravan - di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 in funzione del livello di classificazione. Tali coperture eccedenti devono essere prive di tamponamenti verticali laterali, tra i quali sono da ricomprendere anche cannicci, grigliati, tende in pvc, tende da sole verticali, serramenti, ecc...
7. E' consentito, esclusivamente nei periodi di chiusura stagionali della struttura, il posizionamento, ad esclusivo scopo protettivo degli allestimenti di cui al comma 6, di teli che devono essere comunque rimossi nei periodi di apertura della struttura anche in assenza dei clienti.

Art. 12.

(Tipologie delle unità abitative delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta possono essere delle seguenti tipologie:
 - a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio

assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e realizzati o realizzabili in piazzole di tipo villaggio turistico;

- b) case mobili non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installati o installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o in quelle di tipo stanziale. Nel caso di installazione di manufatti in piazzole di tipo stanziale il cliente è obbligato alla rimozione delle stesse al termine del periodo contrattuale;
 - c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole di tipo villaggio turistico o in quelle di tipo stanziale. Nel caso di installazione di manufatti in piazzole di tipo stanziale il cliente è obbligato alla rimozione delle stesse al termine del periodo contrattuale;
 - d) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento installati o installabili nelle piazzole di tipo stanziale nelle strutture ricettive all'aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della Legge con l'obbligo da parte del cliente di rimozione delle stesse al termine del periodo contrattuale.
2. Nelle piazzole di tipo stanziale delle strutture ricettive esistenti, qualora i preingressi abbinati ai caravan risultino di buon livello di qualità e in buono stato di conservazione e manutenzione, secondo quanto stabilito dall'elenco delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 27, è consentito, all'atto della sostituzione del caravan, il posizionamento di un altro manufatto che risulti complementare a quello esistente e a condizione che a questo risulti esteticamente omogeneo, al fine di costituire un'unità abitativa di cui al comma 1, lettera c).
3. La zona sottostante alle unità abitative di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 deve essere ispezionabile al fine di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti indicati alle citate lettere.

Art. 13.

(Dotazioni igienico sanitarie)

- 1. I servizi igienici comuni devono essere collocati ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole a cui sono destinati. Sono consentite deroghe per le strutture già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive); nonché nei casi in cui esistano documentati impedimenti di natura urbanistico-edilizia o tecnica.
- 2. I servizi igienici comuni devono essere realizzati distinti per gli uomini e per le donne, anche in unità indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura.
- 3. I locali ospitanti i servizi igienici comuni devono essere realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili dotati di uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.
- 4. I locali dei servizi igienici comuni devono essere forniti di apertura all'esterno o dotati di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.
- 5. La dimensione dei locali dei servizi comuni devono essere di almeno 1,20 metri quadrati

per le strutture ricettive fino a tre stelle e di 1,8 metri quadrati per le strutture a quattro stelle.

6. Sono consentite superfici di bagni ridotte, purché non inferiori a 0,80 metri quadrati, ed altezze di rivestimento non inferiori a metri 1,50, in caso di esercizi ricettivi esistenti.
7. Per le strutture ricettive esistenti il rispetto delle dimensioni di cui al comma 5, anche nei casi di classificazione ad un livello superiore, è obbligatorio solo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia integrale come definita dall'articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia). **[8]**
8. I bagni delle unità abitative presenti nelle piazzole non devono essere dotati di locale antibagno.

Art. 14.
(Disposizioni urbanistiche)

1. La realizzazione di nuove strutture ricettive all'aria aperta è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto le piazzole, i manufatti rilevanti in termini di volume edilizio e l'installazione dei manufatti non costituenti volumi in senso edilizio.
2. Ai sensi del combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 68 della Legge, l'installazione degli allestimenti e delle unità abitative nelle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta è soggetta al seguente regime:
 - a) i manufatti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) costituiscono volumi in termini edilizi e come tali la realizzazione o l'installazione degli stessi è soggetta a titolo edilizio;
 - b) i manufatti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) non costituiscono volumi in termini edilizi e come tali l'installazione o la riqualificazione/adeguamento degli stessi non è soggetta al rilascio di titolo edilizio e al rispetto dei parametri urbanistico - edilizi.

Art. 15.
(Caratteristiche dei caravan e dei preingressi installati nelle piazzole di tipo stanziale) **[9]**

1. I caravan e gli eventuali preingressi installati nelle piazzole, di tipo stanziale devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 27.
2. Le superfici degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11.
3. Nelle piazzole stanziali delle strutture esistenti è consentito il mantenimento o l'installazione dei preingressi abbinati ai caravan funzionali all'utilizzo dei mezzi stessi e non indipendenti realizzati in materiale tessile o P.V.C. non rigido, in legno, plastica, laminato metallico ed altri materiali similari, aventi una superficie non superiore a metri quadrati 15 e altezza media non superiore di oltre 50 centimetri di quella del mezzo di pernottamento. Nelle piazzole esistenti al 24 marzo 2011 è consentito, sino alla loro sostituzione, il mantenimento, nel limite della superficie di 15 metri quadrati complessiva di due preingressi separati, purché realizzati con gli stessi materiali e con analogo coloritura e finitura esterna.
4. Nelle strutture ricettive esistenti è consentito il mantenimento, sino alla loro sostituzione, di preingressi in tela o in P.V.C. non rigido di superficie maggiore di metri quadrati 15 esclusivamente quando questi siano forniti quali accessori dei caravan.

5. I preingressi installati nelle strutture esistenti successivamente alla data di attribuzione della classificazione ai sensi delle presenti disposizioni di attuazione, devono risultare, per ogni zona di cui al comma 4, dell'articolo 5, omogenei per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture. A tale fine il titolare definisce, nel rispetto delle caratteristiche di cui alle disposizioni attuative stesse, la tipologia o le tipologie dei preingressi che possono essere installati dai clienti stanziali. Le tipologie sono descritte in una relazione illustrativa che i titolari devono inviare alla Regione almeno 45 giorni prima dell'effettuazione del primo intervento di sostituzione. I preingressi esistenti, nelle strutture ricettive esistenti non conformi alle disposizioni del presente comma sono da adeguare all'atto della sostituzione degli stessi e comunque entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 5. Sono consentite deroghe all'omogeneità del colore dei rivestimenti e delle coperture nel caso di preingressi in materiale tessile costituenti accessori standard dei caravan.
- 5 bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione di cui alla lettera e), del comma 1 dell'articolo 59 della Legge.
- 5 ter. L'installazione di nuovi preingressi difformi da quanto disposto dalle presenti disposizioni attuative comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 8 bis, dell'articolo 32.
6. L'installazione dei preingressi di cui al comma 5, deve, inoltre, essere finalizzata, entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 5, all'organizzazione delle piazzole in zone omogenee, conformemente a quanto disposto al comma 4 dello stesso articolo.
7. I caravan possono presentare una copertura ulteriore rispetto all'originaria, posta ad un'altezza media non superiore a 50 centimetri dalla copertura stessa, che può consistere in:
- a) un'estensione della copertura del preingresso realizzata con gli stessi materiali e la stessa tipologia di finitura superficiale, sulla base delle indicazioni fornite dal titolare;
 - b) una copertura di livello sfalsato rispetto a quella del preingresso realizzata con gli stessi materiali e la stessa tipologia di finitura superficiale, sulla base delle indicazioni fornite dal titolare
 - c) una copertura in P.V.C. non rigido con struttura auto portante con ancoraggio sul caravan. Tale copertura può essere estesa sopra al preingresso in P.V.C. non rigido e in tali casi deve:
 - I. essere posizionata rispetto al preingresso ad un'altezza non superiore a 20 centimetri;
 - II. presentare finiture laterali che impediscano la vista del relativo telaio di sostegno;
 - III. il telaio di sostegno deve essere costituito da profili in alluminio della sezione massima di centimetri 4.
- Tali coperture nelle strutture ricettive esistenti devono essere adeguate entro il 30 settembre 2018.
8. Per i caravan presenti alla data del 24 marzo 2011, data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 1/2011 è consentito il mantenimento di rivestimenti laterali applicati a condizione che gli stessi risultino omogenei per tipologia di materiale e coloritura ai relativi preingressi, nonché in buono stato di conservazione e manutenzione secondo quanto stabilito dall'elenco delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 27.
9. Gli allestimenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.
10. Nella zona delle piazzole esterna al caravan e al preingresso è possibile installare, oltre alle ulteriori coperture di cui al comma 6, dell'articolo 11 e alle tende da sole orizzontali avvolgibili prive di tamponamenti verticali laterali, ombrelloni che devono essere rimossi o

richiusi ogni qualvolta il cliente non pernotta nella struttura nonché una pedana eventualmente dotata di staccionata avente un'altezza massima di centimetri 120, esteticamente omogenea al preingresso e priva di tamponamenti di ogni tipo. Nelle stesse zone non è consentito posizionare gazebo, barbecue, forni a legna, elettrodomestici e arredi da cucina ad eccezione di un lavello esterno e di un contenitore aventi le caratteristiche di cui al comma 10 bis.

10 bis. Nelle zone di cui al comma 10 è consentito il solo posizionamento di:

- a) un contenitore multiuso per il deposito di arredi e attrezzature ed eventualmente utilizzabile per la preparazione dei pasti. Tale contenitore deve risultare costituito da un unico blocco di sviluppo rettilineo, nonché essere realizzato in modo da risultare esteticamente omogeneo con il preingresso e presentare analoghe finiture. Il contenitore in questione deve essere dotato di un coperchio da richiudere quando non utilizzato.
- b) un lavello che deve essere alternativamente:
 - I. integrato nel contenitore di cui al punto a)
 - II. del tipo da appoggio posizionato su due sostegni verticali (non su mobili o basi da cucina).

10 ter. Le strutture ricettive esistenti devono adeguare le attrezzature di cui ai commi 10 e 10 bis entro il 30 settembre 2018.

11. Nel calcolo delle superfici degli allestimenti di cui al presente articolo si procede all'arrotondamento al metro quadrato inferiore.

Art. 16.

(Caratteristiche dei manufatti in muratura o prefabbricati ancorati stabilmente al suolo) **[10]**

1. I manufatti di nuova realizzazione di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a), soggetti al rilascio del titolo edilizio, devono rispettare i seguenti parametri di natura igienico sanitaria, oltre che i parametri urbanistici edilizi previsti per la specifica tipologia dal vigente Strumento Urbanistico Comunale:
 - a) superficie non superiore a quella occupabile ai sensi dell'articolo 10;
 - b) altezza media interna non inferiore a metri 2,50 con altezza minima non inferiore a metri 2,20;
 - c) una superficie minima utile, comprensiva di servizi e locali accessori, non inferiore a 4 metri quadrati per ogni persona alloggiata;
2. I manufatti esistenti al 24 marzo 2011 devono essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia integrale come definita dall'articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e ss.mm.ii.
3. I manufatti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 27.
4. I manufatti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.
5. I manufatti in muratura o prefabbricati ancorati stabilmente al suolo realizzati nelle nuove strutture devono risultare, ai sensi del comma 4, dell'articolo 5, per ogni zona in cui è suddivisa la struttura, omogenei per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture.
6. Nella zona delle piazzole esterna ai manufatti è possibile posizionare una pedana in legno o altro materiale eventualmente dotata di staccionata e di copertura avvolgibile in materiale

tessile o di una copertura rigida. La superficie dell'eventuale copertura rigida non può superare il 50 per cento della superficie occupata dal manufatto stesso nelle piazzole standard e il 30 per cento della superficie occupata nelle piazzole in deroga. Le superfici di tali attrezzature non sono da conteggiare ai fini della quantificazione della superficie occupata.

- 6 bis. Nelle zone di cui al comma 6 è consentito il solo posizionamento di:
- a) un contenitore multiuso per il deposito di arredi e attrezzature ed eventualmente utilizzabile per la preparazione dei pasti. Tale contenitore deve risultare costituito da un unico blocco di sviluppo rettilineo, nonché essere realizzato in modo da risultare esteticamente omogeneo con l'allestimento e presentare analoghe finiture. Il contenitore in questione deve essere dotato di un coperchio da richiudere quando non utilizzato;
 - b) un lavello che deve essere alternativamente:
 - I. integrato nel contenitore di cui al punto a);
 - II. del tipo da appoggio posizionato su due sostegni verticali (non su mobili o basi da cucina).
- 6 ter. Le strutture ricettive esistenti devono adeguare le attrezzature di cui ai commi 6 e 6 bis entro il 30 settembre 2018.
7. Nel calcolo delle superfici di cui alla lettera a) del comma 1 si procede all'arrotondamento al metro quadrato inferiore.

Art. 17.

(Caratteristiche delle case mobili e dei manufatti prefabbricati, non ancorati stabilmente al suolo, installati nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico) **[11]**

1. Le case mobili installate nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive all'aria aperta disciplinate dalle presenti disposizioni attuative devono risultare conformi alla normativa UNI EN 1647:2004 e successivi aggiornamenti.
2. Gli allestimenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.
3. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati o da installare nelle strutture ricettive all'aria aperta devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 27.
4. Le superfici degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11, le altezze degli estradossi superiori delle coperture rispetto al piano della superficie delle piazzole ove sono installati non devono essere superiori a metri 4,00. Gli allestimenti devono essere sviluppati in un unico livello non soppalcabile.
5. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati nelle strutture esistenti successivamente alla data di attribuzione della classificazione ai sensi delle presenti disposizioni di attuazione devono risultare omogenee per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture. A tale fine il titolare definisce, nel rispetto delle caratteristiche di cui alle disposizioni attuative stesse, la tipologia o le tipologie dei manufatti che intende installare o consentire di installare ai clienti stanziali. Le tipologie sono descritte in una relazione illustrativa che i titolari devono inviare alla Regione almeno 45 giorni prima dell'effettuazione del primo intervento di sostituzione o di nuova installazione. Le case mobili e i manufatti prefabbricati esistenti, nelle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, non conformi alle disposizioni del presente comma, sono da adeguare all'atto della sostituzione degli stessi e comunque

entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 5.

- 5 bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione di cui alla lettera e), del comma 1 dell'articolo 59 della Legge.
- 5 ter. L'installazione di nuovi allestimenti difformi da quanto disposto dalle presenti disposizioni attuative comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 8 bis, dell'articolo 32.
6. L'installazione dei manufatti prefabbricati di cui al comma 5, deve, inoltre, essere funzionale a pervenire, entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 5, all'organizzazione delle strutture ricettive conformi a quanto disposto al comma 4 stesso articolo.
7. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati nelle strutture ricettive nuove devono risultare, ai sensi del comma 4, dell'articolo 5, per ogni zona in cui è suddivisa la struttura, omogenee per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture. A tale fine il titolare nell'ambito del progetto unitario di cui al comma 1 dell'articolo 14 definisce, nel rispetto delle caratteristiche di cui alle presenti disposizioni attuative, la tipologia o le tipologie - in funzione delle diverse zone omogenee nelle quali è organizzata la struttura ricettiva - delle case mobili e dei manufatti prefabbricati che intende installare o consentire di installare ai clienti stanziali. Eventuali successive modifiche delle tipologie di case mobili e prefabbricati da installare seguono la procedura di cui al comma 5, secondo e terzo periodo.
8. Nella zona delle piazzole esterne alle case mobili e ai manufatti prefabbricati è possibile posizionare una pedana in legno eventualmente dotata di staccionata di altezza massima di centimetri 120 e di copertura avvolgibile in materiale tessile o di una copertura rigida. La superficie dell'eventuale copertura rigida non può superare il 50 per cento della superficie occupata dal manufatto stesso nelle piazzole standard e il 30 per cento della superficie occupata nelle piazzole in deroga. Le superfici di tali attrezzature non sono da conteggiare ai fini della quantificazione della superficie occupata. Nelle stesse zone non è consentito posizionare gazebo, barbecue, forni a legna, elettrodomestici e arredi da cucina ad eccezione di un lavello esterno e di un contenitore aventi le caratteristiche di cui al comma 8 bis.
- 8 bis. Nelle zone di cui al comma 8 dei prefabbricati installati nelle piazzole di tipo stanziale riferibili alle casistiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 è consentito il solo posizionamento di:
- a) un contenitore multiuso per il deposito di arredi e attrezzature ed eventualmente utilizzabile per la preparazione dei pasti. Tale contenitore deve risultare costituito da un unico blocco di sviluppo rettilineo, nonché essere realizzato in modo da risultare esteticamente omogeneo con l'allestimento e presentare analoghe finiture. Il contenitore in questione deve essere dotato di un coperchio da richiudere quando non utilizzato;
 - b) un lavello che deve essere alternativamente:
 - I. integrato nel contenitore di cui al punto a);
 - II. del tipo da appoggio posizionato su due sostegni verticali (non su mobili o basi da cucina).
- 8 ter. Le strutture ricettive esistenti devono adeguare le attrezzature di cui ai commi 8 e 8 bis entro il 30 settembre 2018.
9. Le nuove tipologie di allestimenti proposte dalle tendenze del mercato, installabili esclusivamente nelle piazzole di tipo villaggio turistico sono equiparate ai prefabbricati anche se non dotati delle attrezzature per la preparazione dei pasti e del locale bagno interno. La struttura ricettiva deve comunque garantire un servizio di ristorazione e la dotazione di bagni posti ad una distanza limitata dall'allestimento in modo da rendere

agevole l'uso. Tali tipologie di allestimenti realizzati in tela possono essere installati in deroga a quanto disposto dal comma 4.

10. Le tipologie di allestimenti di cui al comma 9 sono preventivamente sottoposte ad autorizzazione da parte della Regione, sentite le associazioni di categoria degli operatori più rappresentative a livello regionale.
11. Nel calcolo delle superfici degli allestimenti di cui al presente articolo si procede all'arrotondamento al metro quadrato inferiore.

Art. 17 bis.

(Allestimenti per ospiti diversamente abili) **[12]**

1. Nel caso in cui le piazzole di tipo stanziale siano occupate da clienti con ridotta o impedita capacità motoria, come da certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza è consentito, in deroga, il mantenimento o l'installazione di allestimenti aventi superfici superiori di metri quadrati 5 rispetto a quanto previsto dalla presenti disposizioni di attuazione con il limite massimo di metri quadrati 50. La disabilità deve essere riferibile al cliente titolare del contratto di occupazione stanziale o ad un suo parente di grado non superiore al secondo o affini. Al termine del rapporto contrattuale tali allestimenti devono essere rimossi o adeguati in conformità a quanto disposto dalle presenti disposizioni di attuazione.

Art. 18.

(Sostituzione degli allestimenti) **[13]**

1. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta classificate e autorizzate che procedono, direttamente o mediante i clienti stanziali, alla sostituzione o agli adeguamenti degli allestimenti, di cui agli articoli 15 e 17, presenti, sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, alla Regione le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione di cui all'articolo 31 riguardanti la sostituzione o l'installazione di allestimenti, nonché ad attestare la conformità degli allestimenti installati alle disposizioni attuative stesse e alle caratteristiche indicate nelle relazioni di cui al comma 4, dell'articolo 15 e al comma 5, dell'articolo 17.
2. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta sono tenuti ad aggiornare e integrare la documentazione di cui all'articolo 31 in occasione delle modifiche relative alla sostituzione di allestimenti, trasformazioni di piazzole ovvero di ampliamenti.

Art. 19.

(Progetti di trasformazione di strutture ricettiva all'aria aperta)

1. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta, che intendono procedere alla trasformazione della tipologia della propria struttura in una di quelle previste all'articolo 11, comma 2 della Legge sono tenuti a chiedere la classificazione provvisoria ai sensi dell'articolo 31. **[14]**
2. La richiesta di classificazione provvisoria è corredata da un progetto che deve contenere la programmazione degli interventi relativi all'intera struttura ricettiva con particolare riferimento alla organizzazione delle funzioni e alla definizione degli spazi destinati alle diverse tipologie di piazzole e per le nuove strutture nel rispetto di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 5.
3. Il progetto deve altresì contenere indicazioni relative alle specifiche tipologiche e architettoniche, dei differenti tipi di unità abitative che s'intende installare nelle piazzole in

relazione alle diverse tipologie in base alle zone omogenee ivi previste. Tali indicazioni sono vincolanti per i titolari delle strutture ricettive e per i clienti all'atto delle installazioni delle unità abitative. Il progetto deve prevedere, se del caso, le modalità di riqualificazione e di adeguamento degli allestimenti presenti nelle piazzole di tipo stanziale.

4. Il progetto deve contenere:
 - a) una relazione tecnico illustrativa;
 - b) elaborati grafici firmati dal progettista;
 - c) documentazione fotografica;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità del progetto alle disposizioni di cui alla Legge e alle presenti disposizioni attuative.
5. La Regione ad avvenuta verifica della conformità del progetto con le disposizioni di cui alla Legge e alle presenti disposizioni attuative attribuisce la classificazione provvisoria ai sensi dell'articolo 22 delle disposizioni attuative stesse.
6. La procedura di cui al presente articolo è attivata contestualmente all'inoltro al Comune del progetto ai fini del rilascio del titolo edilizio qualora necessario.

Art. 20.

(Ospitalità di tipo area di sosta nelle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta possono offrire, ai sensi dell'articolo 24 della Legge, a turisti dotati di caravan e autocaravan, ospitalità analoga a quella propria delle aree di sosta offerta in piazzole specificatamente dedicate aventi le caratteristiche previste dalla vigente specifica normativa regionale ovvero nelle piazzole di tipo campeggio presenti nella struttura.
2. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile offrire ospitalità di tipo area di sosta nelle aree parcheggio localizzate all'interno delle strutture ovvero adiacenti alle stesse previa delimitazione delle piazzole a tal scopo destinate.
3. L'ospitalità di tipo aree di sosta nelle strutture ricettive all'aria aperta disciplinate dalle presenti disposizioni di attuazione è permessa per un periodo massimo di 90 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi. **[15]**

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 21.

(Classificazione)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta ai sensi dell'articolo 48 della Legge sono classificate nei seguenti livelli:
 - a) quattro per i campeggi (da una a quattro stelle);
 - b) tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle);
 - c) I parchi per vacanze esistenti sono classificati in tre livelli (da due a quattro stelle).
2. Le stelle sono assegnate in base al possesso:
 - a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nelle presenti disposizioni attuative nonché nell' allegata tabella "AA" contenente, altresì, eventuali deroghe riferibili a specifiche tipologie o caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta;
 - b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 51 della Legge

e all'articolo 27 delle presenti disposizioni attuative.

3. L'assegnazione del livello di classificazione dei parchi per vacanze in cui sono presenti piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio in misura non inferiore al 30 per cento del complesso delle piazzole è effettuata, relativamente alle caratteristiche delle stesse, con riferimento a tali piazzole. In tali casi la classificazione attribuita non può essere superiore al livello tre stelle.
4. Le strutture ricettive in cui siano installati allestimenti cui al comma 9, dell'articolo 17, in misura superiore al 30 per cento delle complessive piazzole sono classificati al livello non superiore a tre stelle.
5. L'attribuzione della classificazione, l'aggiornamento, la voltura, la sospensione o revoca è comunicata dalla Regione al Comune in cui è ubicata la struttura entro 15 giorni.

Art. 22.

(Classificazione provvisoria)

1. La classificazione provvisoria di cui all'articolo 48 della Legge, necessaria per l'ottenimento del titolo edilizio, viene attribuita sulla base di una specifica dichiarazione, inviata dal titolare della struttura ricettiva alla Regione utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione stessa, inerente la qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui s'intende dotare l'esercizio e corredata del progetto tecnico e degli elaborati predisposti per l'ottenimento del titolo edilizio.
2. La classificazione provvisoria è richiesta, inoltre, dal titolare della struttura ricettiva per le finalità di cui all'articolo 19.
3. La Regione rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti dalla Regione chiarimenti e documentazione integrativa. In tale caso, dal momento della ricezione delle integrazioni richieste, che devono pervenire entro trenta giorni, il termine di cui al comma 3 riprende a decorrere.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 la classificazione provvisoria si intende attribuita sulla base della dichiarazione presentata.
6. La classificazione provvisoria ha validità per cinque anni. Entro tale termine il titolare è tenuto a presentare alla Regione la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 23, o per la variazione della stessa ai sensi dell'articolo 25.

Art. 23.

(Procedure di classificazione)

1. Per ottenere la classificazione di una nuova struttura ricettiva all'aria aperta il titolare è tenuto a presentare, alla Regione, una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva all'aria aperta utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione stessa.
2. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta classificate ai sensi della previgente normativa

o delle presenti disposizioni di attuazione, che apportino modifiche alle strutture stesse comportanti la variazione del livello di classificazione, della capacità ricettiva nonché della tipologia della struttura, sono tenuti a presentare alla Regione una dichiarazione utilizzando la modulistica di cui al comma 1. **[16]**

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, sono corredate, qualora non già rese disponibili alla Regione, da:
 - a) un rilievo planimetrico della struttura ricettiva, in scala adeguata nel quale siano indicate le superfici delle singole piazzole, le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature;
 - b) documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico;
 - c) la documentazione attestante il valido titolo di possesso del terreno e dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare. **[17]**
5. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, provvede, anche a seguito di sopralluogo, mediante atto amministrativo, all'attribuzione della classificazione ovvero, nei casi di cui al comma 2, alla variazione della stessa ed al successivo invio di copia vidimata della classificazione al titolare della struttura ricettiva all'aria aperta. La Regione, a classificazione avvenuta, provvede all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
6. Il termine di cui al comma 5 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti dalla Regione chiarimenti e documentazione integrativa. In tale caso, dal momento della ricezione delle integrazioni richieste, che devono pervenire entro trenta giorni, il termine di cui al comma 5 riprende a decorrere.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 la classificazione della stessa si intende attribuita sulla base della dichiarazione presentata.

Art. 24.
(Aggiornamento dati)

1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 23 e 32 comunicano, ai sensi dell'articolo 46, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione non comportanti la modifica del livello di classificazione, della capacità ricettiva e della tipologia della struttura entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
2. La Regione sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 provvede ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale.

Art. 25.
(Variazione del titolare della struttura)

1. In caso di variazione del soggetto giuridico titolare dell'attività ricettiva all'aria aperta, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che vi dà origine.
2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 il subentrante è tenuto:
 - a) nel caso in cui intenda confermare integralmente i requisiti presenti nella classificazione già in essere, a procedere alla sottoscrizione di una apposita dichiarazione nonché del modello precompilato sulla base dei dati riferiti alla

classificazione precedente e contestualmente ad inoltrare, ai sensi dell'articolo 30 delle presenti disposizioni attuative, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente. La Regione provvederà entro trenta giorni alla volturazione della classificazione;

- b) nel caso in cui intenda apportare modifiche di cui al comma 1 dell'articolo 24 a procedere alla compilazione di apposito modello precompilato dalla Regione sulla base dei dati riferiti alla classificazione precedente e avuto riguardo alle modifiche introdotte. La Regione provvederà entro trenta giorni ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale. Il subentrante è tenuto, ai sensi dell'articolo 30 delle presenti disposizioni attuative, a inoltrare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente;
- c) nel caso in cui intenda modificare la tipologia della struttura, la capacità ricettiva nonché il livello di classificazione, a presentare una dichiarazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 23. La Regione provvederà all'attribuzione della classificazione sulla base della procedura di cui allo stesso articolo.

- 3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 26.

(Verifica degli standard per la classificazione)

- 1. La Regione, a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 23 e 32 procede, qualora non già effettuato all'atto della classificazione, entro ventiquattro mesi, tramite sopralluoghi alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature previsti nelle classificazioni attribuite.
- 2. La Regione, a seguito dei sopralluoghi di cui al comma 1, procede alla conferma della classificazione o, se del caso, alla riclassificazione.
- 3. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta sono tenuti a garantire all'atto dei sopralluoghi da parte della Regione o delle Amministrazioni comunali l'accesso alla struttura e agli allestimenti ivi installati di proprietà o in disponibilità del titolare.

Art. 27.

(Elenco delle caratteristiche qualitative)

- 1. La Giunta regionale, approva l'elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 51 della Legge.

Art. 28.

(Informazioni per il pubblico)

- 1. Nella zona di ricevimento degli ospiti devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) la licenza di esercizio o la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
 - b) la dichiarazione dei requisiti e l'elenco delle caratteristiche di qualità possedute dalla struttura ricettiva vidimate dalla Regione all'atto della classificazione;
 - c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Regione;
 - d) i costi dei servizi straordinari di cui all'articolo 35, comma 9.

Art. 29.

(Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive all'aria aperta)

- 1. La denominazione della struttura ricettiva all'aria aperta non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia d'offerta della struttura stessa; in ogni caso non deve essere

uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive all'aria aperta appartenenti alla medesima tipologia nell'ambito dello stesso Comune. I parchi per vacanze possono abbinare alla denominazione della propria tipologia quelle di campeggio e villaggio turistico in funzione delle tipologie di ricettività complementare offerte.

2. Al fine di consentire le dovute verifiche, in ordine a quanto previsto al comma 1, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta allegano alla domanda di rilascio ex novo o di variazione della classificazione copia del bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno dell'esercizio soggetta all'assenso della Regione. In caso di diniego i titolari sono tenuti a modificare la denominazione sulla base delle indicazioni della Regione.
3. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva all'aria aperta in modo da risultare ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli approvati dalla Regione.
4. Le strutture ricettive all'aria aperta possono integrare le denominazioni con quelle delle catene, marchi o gruppi di appartenenza.

Art. 30.

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 84 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123 /CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell'articolo 49 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'esercizio delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative, ad avvenuta attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 23, si applica la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è presentata al Comune territorialmente competente anche mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto a cura dell'Amministrazione comunale.
3. Il Comune comunica alla Regione la segnalazione certificata d'inizio attività nonché tutti gli atti che comportano sospensione o cessazione dell'attività entro quindici giorni.
4. I Comuni provvedono, a seguito del rilascio della classificazione ai sensi dell'articolo 32, all'aggiornamento dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione.

Art. 31

(Norma transitoria per il monitoraggio delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti e classificate che non abbiano provveduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative ad inviare alla Regione il monitoraggio di cui all'articolo 18 del regolamento regionale 1/2011 sono tenuti, entro il 31 dicembre 2016, a presentare alla Regione una dichiarazione, redatta utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione stessa, nella quale sono indicate la localizzazione, la consistenza e le caratteristiche delle strutture esistenti e dei relativi servizi. La relazione dovrà illustrare per ogni piazzola la tipologia di occupazione, le dimensioni della superficie, le tipologie degli eventuali allestimenti e/o unità abitative presenti, alla data di presentazione della citata dichiarazione, le relative dimensioni nonché indicazione dell'epoca della loro installazione. Nella dichiarazione dovranno essere evidenziate le piazzole e gli allestimenti oggetto di variazioni apportate successivamente

alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative.

2. Entro l'analogo termine i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta che hanno presentato il monitoraggio di cui al comma 1 possono ripresentarlo o integrarlo sulla base delle eventuali modificazioni intervenute. Qualora non siano intervenute variazioni sono valide le dichiarazioni presentate dai titolari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento regionale 1/2011.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono corredate da rilievo planimetrico della struttura ricettiva, in scala adeguata nel quale siano indicate le superfici delle singole piazzole, le specifiche utilizzazioni delle superfici, dei locali e dei servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature, nonché da documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico.
4. Nel caso di progetti di trasformazione di strutture ricettive all'aria aperta la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata a corredo della documentazione di cui all'articolo 22.
5. La Regione, qualora la documentazione presentata ai sensi dei commi 1 e 2 non risulti conforme a quanto disposto dal presente articolo, potrà richiedere l'adeguamento della stessa.

Art. 32.

(Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti) **[18]**

1. Entro il 31 gennaio 2017, la Regione invia ai titolari delle strutture ricettive all'aria aperta già classificate una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature possedute sulla base della classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa nonché di quanto comunicato nel monitoraggio di cui all'articolo 31.
2. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta provvedono a restituire, entro 90 giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata dalla Regione ai sensi del comma 1, debitamente compilata, integrata o corretta, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rappresentata, relativamente alla capacità ricettiva la ripartizione delle tipologie delle piazzole coincidente con quella risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 31.
4. La dichiarazione è altresì corredata, qualora non già resa disponibile alla Regione, dalla documentazione attestante il valido titolo di possesso dei terreni e degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare.
5. La Regione può effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 8 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.
6. La Regione al fine di verificare gli aspetti tecnici di cui alle presenti disposizioni attuative, qualora sussistano dubbi, può rivolgersi al Comune territorialmente competente.
7. I Comuni, ai fini della verifica di conformità degli allestimenti rispetto ai requisiti e alle caratteristiche tecniche definite dalle presenti disposizioni attuative, sono tenuti, su richiesta della Regione qualora ritenuto necessario, a partecipare ai sopralluoghi.

8. Nel caso in cui la Regione all'atto del sopralluogo riscontri la presenza di difformità, per le quali non siano previsti, dalle presenti disposizioni di attuazione, specifici termini di adeguamento, le stesse devono essere rimosse o adeguate entro un termine massimo di 120 giorni decorsi i quali le piazzole interessate sono escluse dall'elenco delle piazzole classificate con divieto di utilizzo delle stesse. I termini di cui al comma 9 sono sospesi e riprendono a decorrere ad avvenuto adeguamento delle difformità.
8. bis Se il numero di piazzole che, decorsi gli specifici termini di adeguamento e/o il termine indicato al comma 8, risultano non adeguate è superiore al 10 per cento del numero complessivo delle piazzole la classificazione è sospesa per un periodo massimo di 6 mesi, decorso tale termine senza che non si siano effettuati gli adeguamenti la classificazione, ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 49 della Legge, è revocata. La Regione procede con le segnalazioni al Comune per gli aspetti di propria competenza.
9. La Regione, entro 120 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, provvede all'attribuzione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva all'aria aperta. La Regione, a classificazione avvenuta, provvede all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
10. La Regione a classificazione avvenuta provvede, altresì, a trasmetterne copia al Comune per gli adempimenti di competenza.
11. La classificazione attribuita ai sensi del presente articolo sostituisce quella attribuita ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive).

Art. 33.

(Norma transitoria per la classificazione in deroga delle strutture esistenti) **[19]**

1. Nei casi in cui all'atto della classificazione di cui all'articolo 32 nelle strutture ricettive all'aria aperta siano presenti situazioni difformi per le quali le presenti disposizioni prevedano dei termini di adeguamento successivi alla data di classificazione, la stessa viene attribuita previa sottoscrizione da parte del titolare di uno specifico modello che elenca i requisiti e indica i tempi entro i quali si impegna ad adeguare.
2. L'avvenuto adeguamento deve essere dimostrato dal titolare mediante documentazione fotografica da predisporre sulla base di indicazioni definite dalla Regione. La mancata produzione di tale documentazione comporta la sanzione di cui alla lettera e) comma 1 dell'articolo 59 della Legge.
3. La Regione può effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal titolare, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi.
4. La Regione a seguito degli adeguamenti accertati procede ad effettuare gli aggiornamenti delle classificazioni utilizzando il sistema informativo turistico regionale.
5. Le piazzole che non risultano adeguate sono escluse dalla classificazione. Se il numero di tali piazzole supera il 10 per cento del numero complessivo delle piazzole la classificazione, ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 49 della Legge, è sospesa per un periodo di 6 mesi, decorso tale termine senza che non si siano effettuati gli adeguamenti la classificazione è revocata. La Regione procede con le segnalazioni al Comune per gli aspetti di propria competenza.

6. I mancati adeguamenti comportano, altresì, l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 6 e 7 dell'articolo 60 della Legge.

Art. 34.

(Norma transitoria per la classificazione provvisoria o definitiva)

1. La classificazione provvisoria o quella definitiva di strutture ricettive all'aria aperta per le quali siano stati avviati i procedimenti per l'attribuzione della classificazione o per il rilascio del titolo edilizio all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, è attribuita sulla base dei requisiti previsti dalla previgente normativa in materia concernenti: tipologia degli allestimenti, superfici delle piazzole, delle aree occupabili, delle aree/sale comuni e delle dotazioni. Nel caso in cui i requisiti previsti dalla previgente normativa siano più restrittivi si applicano le presenti disposizioni attuative.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le strutture all'aria aperta già in possesso di classificazione provvisoria o di titolo edilizio rilasciato a fronte di procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative.
3. Qualora per inerzia del richiedente non si sia pervenuti all'attribuzione della classificazione provvisoria o al rilascio del titolo edilizio entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, sono da avviare nuovi procedimenti da valutare sulla base dei requisiti di cui alle disposizioni stesse.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 35.

(Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della Legge i prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta, sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, del servizio di riscaldamento ed aria condizionata ove esistente, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale e Municipale).
2. I prezzi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata dalla struttura ricettiva alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate.
4. I prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta, conformi a quelli indicati nella citata tabella, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni allestimento, secondo un modello fornito e predisposto dalla Regione. **[20]**
5. Nelle piazzole di tipo campeggio, aree di sosta e mini aree di sosta, in luogo dei cartellini dei prezzi, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati salvo che per le unità abitative costituite da manufatti realizzati in muratura, quelli prefabbricati, ancorati o meno stabilmente al suolo, nonché le case mobili per le quali resta l'obbligo di esposizione dei cartellini.
6. Nel caso in cui sono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

7. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:
 - a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
 - b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni, fatta eccezione delle piazzole occupate in modo stanziale;
 - c) bambini al di sotto dei dodici anni;
 - d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
 - e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;
 - f) utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.
8. Per le strutture ricettive all'aria aperta è facoltà del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la piazzola o l'allestimento, comunque non prima delle ore dieci.
9. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì definire e comunicare i costi dei servizi straordinari o comunque non ricompresi nelle tariffe di cui ai commi precedenti.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

Art. 36.

(Alloggi nelle strutture ricettive all'aria aperta esistenti al 1 aprile 1982)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta autorizzate al 1 aprile 1982, data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), mantengono tale qualificazione anche se dotate di alloggi diversi da quelli disciplinati dalle presenti disposizioni attuative e non localizzati in piazzole.
2. Tale disposizione si applica esclusivamente per gli alloggi esistenti.

Art. 37.

(Strutture di pernottamento esistenti) **[21]**

1. La Giunta regionale, nel caso di strutture ricettive all'aria aperta esistenti nelle quali siano presenti, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 1/2011, tipologie di allestimenti non disciplinati dallo stesso, può stabilire, la relativa disciplina.

Art. 38

(Abrogazioni)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 della Legge a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative è abrogato il regolamento regionale n. 1/2011 "Disposizione di attuazione della disciplina di attuazione delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari" e modifiche ai regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010.

TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA					
		Livelli di Classifica (Stelle)			
Descrizione dei requisiti		*	**	***	****
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE				
1.01	Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere (5)				
1.01.1	con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto				X
1.01.2	con spargimento di pietrisco o ghiaia			X	
1.01.3	con fondo naturale	X	X		
1.02	Parcheeggio auto (5) (6)				
1.02.1	numero minimo di posti auto in percentuale delle piazzole	30%	40%	50%	60%
1.02.2	come 1.02.1 con 50% di posti auto ombreggiati (17)				X
1.03	Aree libere per uso comune				
1.03.1	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie della struttura ricettiva				X
1.03.2	di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie della struttura ricettiva	X	X	X	
1.04	Aree ombreggiate				
1.04.1	di superficie complessiva non inferiore al 45% delle aree esterne ad uso comune				X
1.04.2	di superficie complessiva non inferiore al 20% delle aree esterne ad uso comune			X	
1.04.3	di superficie complessiva non inferiore al 10% delle aree esterne ad uso comune	X	X		
1.05	Individuazione delle piazzole				
1.05.1	contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola	X	X	X	X
1.05.2	Omissis [22]				
1.05.3	confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti [23]	X	X	X	X
1.06	Sistemazione delle piazzole				
1.06.1	a prova di acqua e di polvere	X	X	X	X
1.07	Impianto di illuminazione				
1.07.1	da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti	X	X	X	X

	luce disposti ad una distanza tale da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni				
1.08	Impianto idrico				
1.08.1	impianto idrico da realizzarsi con tubazioni di norma interrate ed alimentato per consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inf. a l. 50 potabili	X	X	X	X
1.09	Impianto di rete fognaria				
1.09.1	da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X	X
1.10	Impianto telefonico per uso comune (18)				
1.10.1	Collegamento telefonico via cavo o rete mobile con apparecchio telefonico a disposizione.	X	X	X	X
1.11	Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi				
1.11.1	da realizzarsi posizionando nelle aree comuni idonei cestini, cassonetti o recipienti per la raccolta di piccoli rifiuti solidi nonché con installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nella zona dell'ingresso della struttura o all'esterno nelle immediate vicinanze dello stesso	X	X	X	X
2	SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI				
2.01	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso della struttura ricettiva				
2.01.1	assicurato 18/24 ore, di cui 8 ore con almeno un addetto in via esclusiva (7)				X
2.01.2	assicurato 16/24 ore, di cui 6 ore con un addetto (8)			X	

2.01.3	assicurato 12/24 ore, di cui 6 ore con un addetto (8)		X		
2.01.4	assicurati 10/24 ore (16)	X			
2.02	Servizio di notte				
2.02.1	addetto disponibile a chiamata nelle ore in cui non sono attivi i servizi di ricevimento e portineria (8)	X	X	X	X
2.03	Servizio informazioni turistiche (9)				
2.03.1	assicurato nell'orario di ricevimento e con personale del ricevimento		X	X	X
2.04	Lingue estere correntemente parlate (12)				
2.04.1	Dal personale addetto al ricevimento 3 lingue tra cui l'inglese				X
2.04.2	dal personale addetto al ricevimento 2 lingue tra cui l'inglese			X	
2.04.3	dal personale addetto al ricevimento l'inglese		X		
2.05	Divise per il personale				
2.05.1	cartellino di riconoscimento per tutto il personale		X	X	X
2.05.2	divise di riconoscimento per il personale			X	X
2.06	Servizio custodia valori				
2.06.1	in cassaforte nella struttura			X	X
2.07	Servizio di animazione nel periodo estivo (luglio - agosto)				X
2.08	Pulizia delle aree e dei locali comuni				
2.08.1	2 volte al giorno			X	X
2.08.2	1 volta al giorno	X	X		
2.09	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie				
2.09.1	con addetto diurno permanente				X
2.09.2	2 volte al giorno	X	X	X	
2.10	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia dei cestini, cassonetti o recipienti per piccoli rifiuti solidi				
2.10.1	2 volte al giorno				X
2.10.2	1 volta al giorno	X	X	X	
2.11	Installazioni igienico-sanitarie di uso comune				

	con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi (11)				
2.11.1	1 w.c. ogni 15 ospiti			X	X
2.11.2	1 w.c. ogni 20 ospiti	X	X		
2.11.3	1 doccia chiusa ogni 15 ospiti				X
2.11.4	1 doccia chiusa ogni 20 ospiti			X	
2.11.5	1 doccia chiusa ogni 25 ospiti	X	X		
2.11.6	1 lavabo ogni 15 ospiti			X	X
2.11.7	1 lavabo ogni 20 ospiti	X	X		
2.11.8	1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 20 lavabi normali, messo in opera a non oltre cm. 50 dal suolo	X	X	X	X
2.11.9	1 lavapiedi ogni 200 ospiti	X	X	X	X
2.11.10	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti				X
2.11.11	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti		X	X	
2.11.12	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti	X			
2.11.13	1 lavatoio per panni ogni 150 ospiti, con annesso vano stenditoio				X
2.11.14	1 lavatoio per panni ogni 200 ospiti, con annesso vano stenditoio	X	X	X	
2.11.15	1 essiccatoio ogni 2 lavatrici con il minimo di uno				X
2.11.16	1 essiccatoio ogni 3 lavatrici con il minimo di uno			X	
2.11.17	1 lavatrice ogni 50 piazzole con il minimo di una				X
2.11.18	1 lavatrice ogni 100 piazzole con il minimo di una			X	
2.11.19	1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 100 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria con il minimo di uno. La dotazione è richiesta esclusivamente in presenza di piazzole di tipo campeggio e/o area di sosta. [24]	X	X	X	X
2.12	Erogazione acqua potabile				
2.12.1	da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno 1 ogni 100 ospiti	X	X	X	X
2.13	Erogazione acqua calda				
2.13.1	nel 100% delle installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui alle sottovoci				X

	2.11.1, 2.11.2 e 2.11.19				
2.13.2	in almeno il 80% delle installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui alle sottovoci 2.11.1, 2.11.2 e 2.11.19			X	
2.13.3	in almeno il 50% delle docce chiuse		X		
2.13.4	in almeno il 30% delle docce chiuse	X			
3	PIAZZOLE DI TIPO VILLAGGIO TURISTICO				
3.01	Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative, con allacciamento agli impianti idrico e fognario (13) (14)				
3.01.1	dotazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c.) e acqua calda nel 100% delle U.A. presenti nelle piazzole di tipo villaggio turistico	X	X	X	X
3.01.2	dotazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c.) e acqua calda nel 70 % delle U.A. esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative nelle piazzole di tipo villaggio turistico (20)	X	X		
3.02	Dotazione delle U.A. (13)				
3.02.1	attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti non superiore a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (21)	X	X	X	X
3.02.2	attrezzatura per il soggiorno all'aperto composta da due sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone qualora non presente la copertura				X
3.02.3	allaccio alla rete elettrica nel 100% delle unità abitative	X	X	X	X
3.02.4	riscaldamento nel 100% delle U.A. in caso di apertura nel periodo dal 1/10 al 31/3 obbligatorio	X	X	X	X
3.02.5	aria condizionata nel 60 % delle U.A. (l'obbligo non sussiste per gli esercizi posti				X

	ad un altezza s.l.m > 500 mt. (14)				
3.02.6	aria condizionata nel 30 % delle U.A. (l'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad un altezza s.l.m > 500 mt. (14)			X	
3.02.7	Tv color in almeno il 60 % delle unità abitative				X
3.02.8	Tv color in almeno il 40 % delle unità abitative			X	
3.02.9	impianto satellitare			X	X
3.02.10	connessione Internet (18) (19)				X
4	PIAZZOLE DI TIPO PARCO PER VACANZE E CAMPEGGIO				
4.01	Allacci alla rete fognaria, agli impianti idrici e elettrici nelle piazzole di tipo parco per vacanze (14)				
4.01.1	allaccio alla rete fognaria in almeno il 70%				X
4.01.2	allaccio alla rete fognaria in almeno il 20%			X	
4.01.3	allaccio alla rete idrica in almeno il 70%				X
4.01.4	allaccio alla rete idrica in almeno il 20%			X	
4.01.5	allaccio alla rete elettrica in almeno il 100%				X
4.01.6	allaccio alla rete elettrica in almeno il 90%			X	
4.01.7	allaccio alla rete elettrica in almeno il 80%		X		
4.02	Allacci agli impianti elettrici nelle piazzole di tipo campeggio (22)				
4.02.1	allaccio alla rete elettrica in almeno il 100%				X
4.02.2	allaccio alla rete elettrica in almeno il 90%			X	
4.02.3	allaccio alla rete elettrica in almeno il 80%		X		
5	DOTAZIONI E IMPIANTI				
5.01	Attrezzature di ristoro				
5.01.1	bar in locale apposito, con tavolini e sedie				X
5.01.2	Bar (23)	X	X	X	
5.01.3	tavola calda o ristorante self-service			X	X

5.01.4	ristorante per strutture ricettive con un numero di piazzole non inferiore a 200				X
5.01.5	spaccio (15)	X	X	X	X
5.02	Impianti sportivi				
5.02.1	piscina con vasca di almeno 90 metri quadrati				X
5.02.2	centro fitness			Almeno 1	
5.02.3	piscina				
5.02.4	spiaggia riservata				
5.02.5	tennis n. _____				
5.02.6	bocce n. _____				
5.02.7	pallavolo n. _____				
5.02.8	pallacanestro n. _____				
5.02.9	pista pattinaggio n. _____				
5.02.10	minigolf n. _____				
5.02.11	campo di calcetto n. _____				
5.02.12	altro				
5.02.13	tavoli ping pong uno ogni 400 ospiti n. _____	X	X	X	
5.03	Attrezzature ricreative e servizi vari (sauna, bagno turco, locale di ritrovo, televisione, biliardo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, noleggio bici ecc.)				Almeno 2
5.03.1	Almeno 3 attrezzature (o servizi)				
5.03.2	almeno 2 attrezzature (o servizi)			X	
5.03.3	almeno 1 attrezzatura (o servizio)		X		
6	DOTAZIONI INFORMATICHE				
6.01	indirizzo di posta elettronica	X	X	X	

NOTE ALLA TABELLA

- 1) Obbligatorio per il livello 1 stella.
- 2) Obbligatorio per il livello 2 stelle.
- 3) Obbligatorio per il livello 3 stelle.
- 4) Obbligatorio per il livello 4 stelle.
- 5) Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.02 non sussistono per le strutture ricettive all'aria aperta non raggiunti da strada carrozzabile.
- 6) E' consentito che il 50 per cento di tali posti auto sia posizionato all'esterno della struttura in area recintata. Si intendono aree esterne quelle non adiacenti e comunque poste ad una distanza superiore a 100 metri lineari. I posti auto devono essere

comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti.

- 7) Per personale addetto in via esclusiva si intende la persona o le persone addette esclusivamente ad un determinato servizio.
- 8) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio.
- 9) Il personale del ricevimento deve potere fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento anche con l'ausilio di documentazione da rendere disponibile, o mediante supporti informatici. Le informazioni base che la reception deve avere sono le seguenti:
 - a) possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura ricettiva e la destinazione richiesta;
 - b) conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura ricettiva;
 - c) conoscere in profondità il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari aggiornati del servizio.
- 10) Omissis. **[25]**
- 11) Il numero di installazioni igienico sanitarie è da rapportarsi alle persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di un'installazione ogni 100 persone ospitabili.
- 12) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza delle lingue può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- 13) Per unità abitativa con riferimento al requisito di cui al punto 3.01 si intendono le tipologie di allestimenti di cui all'articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c).
- 14) Sono consentite deroghe a tale requisito per le unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, in caso di mancanza di spazi da destinare a tale uso ovvero in presenza di impedimenti di natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata. Sono altresì consentite deroghe ai sensi di quanto disposto al comma 9 dell'articolo 17.
- 15) L'obbligo non sussiste se esistono punti vendita nel raggio di 1 km.
- 16) Nel caso di servizio assicurato senza specifiche, il servizio si intende garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.
- 17) Nel caso di ombreggiatura naturale il requisito si intende assolto anche se non è garantita la copertura per l'intero arco della giornata.
- 18) E' consentita la deroga a tale requisito nel caso in cui la struttura non sia raggiunta da rete telefonica fissa o da rete mobile o connessione Internet.
- 19) Qualora impedimenti tecnici non consentano di dotare le unità abitative di connessione Internet devono essere garantite postazioni internet in numero non inferiore ad una ogni 50 piazzole e l'allestimento un'area wi-fi a disposizione della clientela.
- 20) Le unità abitative realizzate o installate in sostituzione delle esistenti ovvero in nuove piazzole di tipo villaggio turistico, fatto salvo quanto previsto al comma 9 dell'articolo 17, devono essere dotate di installazioni igienico-sanitarie, con allacciamento agli impianti idrico e fognario.
- 21) In deroga a quanto previsto al punto 3.02.1 è consentito il mantenimento, sino al momento della loro sostituzione, di unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative in piazzole di tipo villaggio turistico non dotate delle attrezzature per la preparazione e la consumazione dei pasti nel limite massimo del 20 per cento del numero complessivo delle piazzole della specifica tipologia. Sono consentite deroghe per gli allestimenti di cui al comma 9 dell'articolo 17.
- 22) Sono consentite deroghe a tale requisito per le strutture esistenti alla data di entrata in

vigore delle presenti disposizioni attuative in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, ovvero in presenza di impedimenti di natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.

- 23) L'obbligo non sussiste per le strutture classificate 1 e 2 stelle se esistono bar nel raggio di 1 km.

NOTE AL TESTO

- [1] Comma così modificato dall'articolo 1 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [2] Articolo così sostituito dall'articolo 2 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [3] Comma aggiunto dall'articolo 3 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [4] Comma aggiunto dall'articolo 4 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [5] Comma aggiunto dall'articolo 5 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [6] Articolo così sostituito dall'articolo 6 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [7] Articolo così sostituito dall'articolo 7 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [8] Comma così modificato dall'articolo 8 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [9] Articolo così sostituito dall'articolo 9 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [10] Articolo così sostituito dall'articolo 10 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [11] Articolo così sostituito dall'articolo 11 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [12] Articolo così aggiunto dall'articolo 12 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [13] Articolo così sostituito dall'articolo 13 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [14] Comma così sostituito dall'articolo 14 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [15] Comma così sostituito dall'articolo 15 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [16] Comma così sostituito dall'articolo 16 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [17] Lettera così sostituita dall'articolo 17 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [18] Articolo così sostituito dall'articolo 18 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [19] Articolo così sostituito dall'articolo 19 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [20] Comma così sostituito dall'articolo 20 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [21] Articolo così sostituito dall'articolo 21 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [22] Punto soppresso dal comma 1 dell'articolo 22 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [23] Punto sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [24] Punto sostituito dal comma 3 dell'articolo 22 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
- [25] Nota alla Tabella sostituita dal comma 4 dell'articolo 22 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.